

**ALLEGATO \_\_A\_\_ RELAZIONE****Introduzione**

Il contesto socioeconomico e le esigenze di regolamentazione delle risorse forestali italiane hanno subito negli ultimi decenni un profondo mutamento. Il bosco in quanto sistema biologico complesso è un «bene di interesse pubblico» e nuove funzioni e nuovi ruoli produttivi e sociali hanno determinato un'ulteriore crescita dell'importanza del sistema forestale.

A livello culturale è acquisita la convinzione che ogni turbativa dei delicati e complessi meccanismi che regolano l'equilibrio dinamico dell'ecosistema bosco provoca danni solo parzialmente riassorbibili, da molti considerati intollerabili.

Per altro verso, negli ultimi decenni, in particolare nelle zone montane, si è assistito a fenomeni che hanno comportato l'abbandono colturale di estese aree provocando profonde modifiche nel paesaggio, nella funzionalità dei sistemi e nelle strutture dei soprassuoli. Nasce, dunque, il bisogno di recuperare le attività agro-silvo-pastorali tradizionali secondo forme di gestione del territorio ecosostenibili.

Oltre alle mutate condizioni ambientali, economiche e sociali, va poi sottolineato che è significativamente mutato il quadro di riferimento istituzionale, proprio con il decentramento delle competenze amministrative alle Regioni e Province Autonome.

In ragione di tutto ciò, si rende indispensabile ripensare gli strumenti normativi per favorire la coerenza tra politiche di tutela delle risorse e di valorizzazione economica, tra strategie di lungo periodo e di breve periodo, tra linee direttrici di politica forestale e ambientale a livello internazionale, comunitario e nazionale e attività legislativa a livello regionale. Diverse regioni negli ultimi anni si sono dotate di nuove leggi forestali regionali o hanno introdotto modifiche e integrazioni alle leggi esistenti.

Si rende pertanto necessario redigere un nuovo testo di legge forestale regionale in sostituzione della L.R. 52/78 che pure manifesta le caratteristiche di una buona legge soprattutto sul piano procedurale, che, rispettando le Direttive comunitarie e le normative nazionali, sia in linea con le nuove esigenze della società e il nuovo valore attribuito al bosco.

**Quadro legislativo nazionale di riferimento**

Facendo una breve analisi del quadro legislativo di riferimento emerge come in Italia le attività nel settore forestale siano state disciplinate dal R.D.L. n. 3267 del 1923 che si poneva come obiettivo principale quello di garantire la regimazione delle acque e la tutela della stabilità dei versanti attraverso l'imposizione del vincolo idrogeologico, introducendo l'obbligo di una gestione forestale disciplinata dai piani economici o di assestamento redatti secondo i canoni della selvicoltura classica, espressasi per contro nella realtà dei casi attraverso l'applicazione di una selvicoltura empirica.

Recentemente, l'adesione dell'Italia ai diversi accordi internazionali scaturiti a seguito dell'avvento del concetto di "sviluppo sostenibile" ha portato all'emanazione del D.lgs. n. 227 del 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale", che contiene le linee per la riorganizzazione del settore forestale. Nel D.lgs. 227/2001 vi sono numerose innovazioni sostanziali; si introducono, infatti, per la prima volta i temi della gestione forestale sostenibile, della pianificazione degli interventi, della tutela ambientale e in particolare della conservazione della biodiversità.

Il D.lgs. 227/2001 costituisce, di fatto, a livello nazionale il riferimento principale in materia di foreste ed è attualmente lo strumento di raccordo tra le norme di competenza dello stato con caratura ambientale e quelle di competenza regionale nella materia. In tale ottica, fissando i principi e le norme di salvaguardia, attribuisce alle regioni, anche ai fini dell'applicazione delle norme statali in materia di tutela paesaggistico-ambientale, in primis l'adozione della definizione di bosco (art. 2), e delle norme per i tagli colturali (art. 6).

Il medesimo decreto richiama poi l'esigenza che le regioni definiscano le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani Forestali, sulla base anche di apposite linee guida emanate di concerto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero dell'Ambiente. Inoltre demanda alle regioni la promozione della pianificazione forestale per la gestione del bosco nonché la definizione della tipologia, degli obiettivi, delle modalità di elaborazione, del controllo dell'applicazione dei piani.

In tali riferimenti è stato emanato il Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale", che stabilisce il "ruolo multifunzionale strategico delle foreste" e l'essenzialità dei programmi forestali regionali per raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente, rafforzamento della competitività della filiera foresta-legno, miglioramento delle condizioni economico sociali delle realtà rurali.

Le linee guida si uniformano ai principi, agli impegni e alle direttive che scaturiscono dal quadro normativo internazionale e comunitario e sono state "costruite" in confronto con le posizioni regionali attraverso un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Le regioni diventano le protagoniste nell'implementazione delle linee di politica forestale sul territorio nazionale e, attraverso i propri Piani Forestali Regionali (PFR), definiscono gli ambiti di applicazione e le strategie per la tutela, la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del settore forestale regionale.

In questo nuovo scenario si pone la necessità di attuare una pianificazione e una gestione appropriate in grado di conciliare i bisogni dello sviluppo con quelli della protezione dell'ambiente naturale, concretizzando i concetti e i principi della gestione forestale sostenibile, stabiliti in ambito forestale pan-europeo, attraverso una nuova e attuale selvicoltura, che riconosca la multifunzionalità dei sistemi forestali e consideri il bosco un sistema biologico complesso.



La valutazione della sostenibilità della gestione forestale è legata alla disponibilità di norme di riferimento che traducano i principi in standard scientificamente fondati, quantificabili e verificabili attraverso criteri e indicatori. In particolare, detti standard hanno principalmente la funzione di:

- rappresentare un potenziale riferimento e uno stimolo, ove necessario, ai fini dell'aggiornamento degli strumenti di regolamentazione della gestione forestale (regolamenti forestali, prescrizioni di massima e polizia forestale, disciplinari, norme attuative e di redazione dei piani di gestione, piani forestali regionali, ecc.) da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia;
- agevolare l'introduzione di meccanismi riconosciuti di valutazione della sostenibilità, tra cui la "certificazione forestale" o ecocertificazione (utile se adeguatamente orientata anche ad aggiungere valore alle produzioni e ai servizi forestali e a far comprendere al grande pubblico dei consumatori l'importanza e la complessità del settore).

Le Regioni, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 227/2001 e dal D.M. del 16 giugno 2005 e nell'ottica dell'implementazione della gestione forestale sostenibile, si stanno dotando di normative forestali ad hoc. La Regione Veneto ha elaborato un nuovo testo di legge proprio per sancire questi principi e renderli operativi.

#### **Linee guida della legge forestale regionale della regione Veneto**

Le linee su cui è strutturata la proposta di una nuova legge forestale regionale sono ispirate ai seguenti concetti basilari:

- fornire precise indicazioni giuridiche in merito all'armonizzazione dell'attività legislativa a livello regionale con le linee direttrici della politica forestale e ambientale a livello comunitario, internazionale e nazionale;
- sottolineare i temi della sostenibilità, della diversità e dell'equità intragenerazionale e intergenerazionale, in un'ottica cui, accanto ai valori d'uso (diretto e indiretto) dei sistemi forestali, assumessero specifica rilevanza anche i valori d'opzione e di esistenza del bosco;
- valorizzare le risorse culturali, umane e tecnologiche per la promozione di processi di sviluppo compatibili con il contesto ambientale e istituzionale.

La proposta di legge forestale della Regione del Veneto, secondo queste direttrici da un punto di vista concettuale, si incentra sul tema della gestione forestale sostenibile e questo sottende un

cambiamento sostanziale dal punto di vista culturale e sociale rispetto al passato nell'approccio alle singole tematiche.

Altra novità di rilievo per una legge forestale regionale è l'inserimento della definizione di selvicoltura sistemica finalizzata al conseguimento di una gestione realmente sostenibile e di popolamenti in equilibrio dinamico con l'ambiente. Per selvicoltura sistemica si intende la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente, la conservazione e l'aumento della biodiversità e, più in generale, della complessità del sistema e la congruenza dell'attività culturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.

La proposta di legge è imperniata sulla volontà di incentivare l'ammodernamento del settore forestale attraverso la promozione della pianificazione ai diversi livelli, delle attività di ricerca e di sperimentazione, della certificazione forestale. Questo intento è sancito oltre che attraverso l'istituzione di un fondo forestale regionale anche dal sostegno al miglioramento dei boschi esistenti, alla realizzazione e manutenzione della viabilità forestale, alla valorizzazione delle risorse boschive e dei pascoli e per l'impianto di nuovi boschi specie in zone di pianura.

L'importanza e la necessità della pianificazione forestale saranno garantite e gli interventi nei boschi pubblici e privati saranno condotti in conformità con quanto previsto da un piano di gestione o un progetto di riqualificazione forestale e ambientale.

In tale contesto l'intervento pubblico deve essere insieme efficiente ed efficace e al tempo stesso non paralizzante per le attività di utilizzazione del bene protetto, tanto più che il bene trova nell'utilizzazione ben governata e controllata (e non nell'immobilismo) uno degli strumenti fondamentali per la sua effettiva salvaguardia.

Si cercherà, pertanto, di indicare i valori essenziali da proteggere, sottolineando le funzioni svolte dal bosco; prevedendo un sistema di controllo amministrativo che possa consentire e suggerire procedure semplificate in grado di ridurre possibili elementi di dubbio.

In questo contesto, sarà eliminata l'incertezza su alcuni aspetti nodali dell'attuale ordinamento forestale tentando di dare applicazione alle nuove conoscenze sui fondamenti teorici e sulle modalità operative della gestione forestale sostenibile, al fine di conseguire una migliore funzionalità del sistema bosco, esaltandone le funzioni paesaggistiche, ecologiche e di protezione della natura oltre a quelle classiche di produzione di beni, di conservazione del suolo e di regimazione delle acque.

Gli elementi innovativi della legge possono essere così compendati:

- Il raccordo della legislazione forestale regionale con gli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità, di sviluppo sostenibile e protezione delle foreste;
- La possibilità per la Regione di promuovere accordi e intese istituzionali, gemellaggi e scambi formativi in materia forestale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri;

- Una nuova definizione di bosco che esclude parte delle neoformazioni forestali;
- L'ampliamento dei casi in cui non è richiesta la compensazione per la riduzione di superficie boscata e l'introduzione di un rapporto di compensazione maggiore di uno con particolare riferimento ai territori di pianura;
- La promozione della gestione in concessione delle proprietà forestali pubbliche e private;
- Il sostegno alla certificazione forestale di processo e di prodotto;
- L'istituzione del Registro regionale dei crediti di carbonio e la promozione degli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione;
- L'individuazione e valorizzazione dei boschi di particolare interesse per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali.

Tra i temi affrontati dalla proposta di legge elaborata emergono alcuni aspetti di peculiare innovatività o di particolare importanza, che vengono di seguito estrapolati e sinteticamente commentati.

### **Titolo I – Disposizioni generali**

All'art. 1 sono riportati i Principi e le finalità della legge, la Regione Veneto, in ottemperanza di quanto stabilito dal D.lgs. 227/2001 e dal D.M. del 16 giugno 2005, in armonia con i principi della gestione forestale sostenibile e al fine di favorire un armonico sviluppo socio-economico della collettività con particolare riferimento alle zone montane. Sono oggetto di promozione: la difesa idrogeologica, la conservazione del suolo e il recupero dei suoli depauperati e degradati; la funzionalità degli ecosistemi forestali; la conservazione della biodiversità; la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio; il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo – pastorale e la produzione legnosa anche in relazione al ciclo globale del carbonio. Viene ribadito, inoltre, che si opera nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario in materia di biodiversità e di sviluppo sostenibile.

All'art. 2 si promuove inoltre la cooperazione nazionale e internazionale attraverso accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti.

Viene precisato quali sono gli Enti che svolgono le funzioni e gli interventi previsti dalla legge (art. 3), con particolare riferimento alla riconferma del ruolo di Veneto Agricoltura.

All'art. 4 viene definita in maniera chiara la nozione di bosco con standard precisi riferiti a estensione, larghezza media e copertura arborea, viene specificato cosa può essere assimilato a bosco e quali beni non sono considerati bosco. La nuova definizione di bosco, letta in un'ottica coordinata con l'art. 13 riguardante le procedure di riduzione delle superfici forestali e l'art. 33 sull'impianto di nuovi boschi permettere di risolvere le problematiche della eccessiva diffusione del bosco in montagna evidenziando le diverse politiche di settore tese a contenere l'avanzamento del bosco nella montagna e promuovere al contrario, la sua diffusione in pianura. Viene specificamente definito cosa si intende per arboricoltura da legno, al fine di differenziare questa attività, sotto il profilo tecnico-giuridico, dalla nozione di bosco e di selvicoltura. Un'altra novità è rappresentata dalla definizione di bosco di particolare interesse. Tutti questi termini finora inusuali nell'ambito di leggi forestali regionali, trovano chiara definizione e assumono validità giuridica.

L'art. 5 riguarda l'aspetto innovativo della definizione di selvicoltura sistemica chiarendone il significato e le specifiche finalità. Si precisa in maniera dettagliata quali tipologie di interventi selvicolturali possono essere considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004.

All'art. 6 trovano spazio ulteriori definizioni che contribuiscono a rendere più chiaro l'intero impianto normativo della legge.

Viene ribadita l'importanza della pianificazione forestale (art. 7), la Giunta regionale definisce le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale attraverso la programmazione regionale che si attua in particolare attraverso il Programma Forestale Regionale.

## **Titolo II – Funzione protettiva e di difesa idrogeologica**

Il Titolo II dedica particolare attenzione alla funzione protettiva e di difesa idrogeologica, che per la conformazione del territorio riveste una grande importanza. Stabilisce i criteri per l'apposizione del vincolo idrogeologico (art. 8), le modalità per la realizzazione di interventi nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (art. 9).

Particolare attenzione è dedicata alle sistemazioni idraulico forestali (art. 10) di cui vengono definite le modalità attuative e specificati i compiti regionali in materia, sono inoltre indicate le funzioni dei lavori di pronto intervento (art. 11) e relative modalità di attuazione riconfermando, nella sostanza, l'impianto originale che prevedeva il pronto intervento fosse disposto dal dirigente della struttura competente ai sensi della LR 1/1997.

È fatto obbligo dell'autorizzazione regionale per la sostituzione di specie e la conversione dei boschi, che sarà rilasciata solo per motivi di rilevante interesse pubblico (art. 12).

Nell'art. 13 viene ribadito come i boschi sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte da essi e la riduzione di superficie forestale può essere autorizzata per superiori motivi di

interesse pubblico, anche ai fini del vincolo idrogeologico. Viene introdotto il principio di compensazione secondo cui, ove la suddetta riduzione sia autorizzata, debba essere compensata attraverso il versamento di una somma in un apposito fondo regionale, il miglioramento colturale o il rimboschimento con specie autoctone su terreni nudi di una superficie rispettivamente doppia o equivalente a quella oggetto di riduzione. Rispetto alla vecchia legge forestale da un lato vengono ampliate le casistiche per le quali non è richiesta la compensazione, dall'altro è possibile triplicare la superficie da compensare in determinate situazioni di particolare tutela e comunque con l'intento di salvaguardare e incrementare le formazioni boschive di pianura. Viene stabilito il principio in base al quale possono essere ridotti di superficie i boschi "a qualsiasi titolo costituiti" e quindi anche quelli realizzati con la contribuzione pubblica, come ad esempio quelli di cui agli articoli n. 54 e n. 91 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 327.

### **Titolo III – La pianificazione e la gestione forestale**

La pianificazione forestale viene riconosciuta come strumento prioritario per conseguire la gestione sostenibile del bosco, la tutela e l'incremento della biodiversità e della produttività (art. 14). La pianificazione è articolata su due livelli, il primo di area vasta ma comunque a valenza locale, con la redazione, da parte della Giunta regionale dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, uno di natura operativa con la stesura dei Piani aziendali di riassetto forestale ad opera dei proprietari boschivi la cui elaborazione è finanziata dalla Giunta regionale.

L'art. 15 è dedicato alla gestione forestale sostenibile, viene ribadito che essa si attua solo attraverso l'applicazione della selvicoltura sistemica e che le attività di gestione forestale costituiscono fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di controllo sul territorio, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali, nonché possibilità di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali.

Grande importanza è attribuita alla ricerca e sperimentazione nel settore forestale, la Giunta regionale promuove attività di studio e ricerca, elaborazione di statistiche, cartografie, inventari e del catasto delle opere di difesa idrogeologica, favorisce la creazione di una rete permanente di monitoraggio e provvede alla formazione di tecnici e operatori del settore forestale (art. 16).

La Regione all'art. 17 promuove, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 227/2001, la gestione associata dei boschi che mediante concessioni possono essere affidati a soggetti pubblici o privati o loro associazioni, proprio per cercare di limitare la frammentazione del patrimonio forestale pubblico e privato e per incentivare l'applicazione degli interventi selvicolturali. In questo contesto si vuole enfatizzare il ruolo positivo degli operatori forestali creando stabili legami tra il mondo delle imprese boschive e quello dei proprietari di boschi.

Nell'art. 18 emerge ancora una volta la volontà di promuovere le attività selvicolturali, al fine di migliorare i boschi esistenti prevedendo l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni di accantonare una percentuale degli introiti generati da bosco per le opere di miglioramento boschivo.

L'art. 19 riconferma l'importante ruolo svolto dai Comuni, dalle Amministrazioni separate dei beni civici e dalle Regole nella gestione dei propri beni silvopastorali.

La Regione concorre anche al miglioramento dei boschi esistenti concedendo contributi fino al 75% della spesa ammissibile, inoltre obbliga i beneficiari del contributo a svolgere tutte le operazioni di governo e trattamento in conformità con un progetto di riqualificazione boschiva. Importante è rilevare, inoltre, che viene data la facoltà alla Regione di intervenire direttamente per il miglioramento dei boschi abbandonati (art. 20).

#### **Titolo IV – Gestione forestale sostenibile**

La legge all'art. 21 promuove e sostiene la certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e dei prodotti forestali, in accordo con le procedure definite dall'Unione Europea e gli indirizzi stabiliti in ambito internazionale e a livello nazionale. Promuove inoltre l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname, nell'ottica di una produzione di filiera non di quantità ma di qualità, che sia certificata e controllata e riconosciuta a livello internazionale.

La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata. Nell'ambito delle disposizioni relative al miglioramento dei boschi la Regione promuove, inoltre, la conservazione dei popolamenti da seme (art. 22).

#### **Titolo V – Funzione produttiva**

All'art. 23 è istituito l'elenco delle imprese forestali e ditte boschive, con la finalità di promuovere la crescita delle imprese operanti nel settore forestale e qualificarne la professionalità, per il quale è stata predisposta specifica normativa.

Una novità importante della presente legge è rappresentata dall'istituzione di un fondo forestale regionale con lo scopo di promuovere l'ammodernamento dell'organizzazione aziendale, delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle aziende forestali, delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di coltivazione e utilizzazione dei boschi, nonché di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti boschivi (art. 24). Considerando la scarsità di fondi che in genere vengono dedicati nei bilanci regionali al settore forestale, la creazione di un apposito fondo è indice dell'interesse dell'amministrazione regionale verso questo settore.

La Regione riconosce l'importanza della realizzazione e manutenzione della viabilità forestale e delle teleferiche fisse come strumenti per conseguire una razionale gestione della risorsa forestale e del territorio di valenza silvo-pastorale e concede contributi nella misura massima del 75% della spesa ritenuta

ammissibile (art. 25). Tale attività, vista in un'ottica pianificata e non mediante interventi a pioggia, estende i benefici contributivi anche alla realizzazione di piattaforme logistiche per lo stoccaggio e la vendita dei prodotti legnosi.

La legge nel rispetto degli accordi internazionali è in armonia con i principi del Protocollo di Kyoto e promuove la produzione di legno come materia prima rinnovabile, anche allo scopo di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera, la Regione si impegna a istituire l'Osservatorio regionale dei crediti di carbonio ovvero dei mercati locali del carbonio e a regolamentarne le modalità di funzionamento. (art. 26). Viene, inoltre, istituito un innovativo regime di aiuto per compensare i mancati redditi in favore dei soggetti che volontariamente si impegnano a non utilizzare i propri boschi.

Un altro aspetto innovativo riguarda gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione (art. 27) con il quale gli enti pubblici sono tenuti a privilegiare nei loro acquisti prodotti a base di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

La volontà di incentivare la valorizzazione delle risorse boschive e favorire la regolare coltivazione dei boschi è espressa nell'art. 28 attraverso la concessione di contributi a sostegno delle spese di taglio, allestimento e esbosco di legname proveniente però solo da boschi pianificati. Viene così ribadita la necessità di una puntuale pianificazione degli interventi. L'aspetto innovativo di tale articolo è legato al fatto che il contributo vien esteso anche all'allontanamento di piante danneggiate da eventi meteorici. Nel dimostrare sensibilità agli aspetti ambientali l'aiuto viene raddoppiato qualora si usino sistemi di esbosco a basso impatto ambientale.

L' art. 29 è dedicato alla gestione dei castagneti che in Veneto assumono un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per la qualità del paesaggio, per l'economia rurale e forestale. La Regione contribuisce, alla valorizzazione dei prodotti del castagno sul mercato e alle iniziative finalizzate non solo all'ecocertificazione dei relativi cicli produttivi ma anche alla certificazione dei prodotti stessi. Grande importanza riveste il ripristino dei castagneti degradati che deve essere effettuato secondo un progetto di riqualificazione forestale e ambientale che può essere oggetto di finanziamento regionale come miglioramento boschivo.

## **Titolo VI – Funzione ambientale e naturalistica**

La Regione dopo aver definito all'art. 4 cosa si intende per bosco di particolare interesse ne promuove l'individuazione e la tutela, curandone l'inventario e definendo specifiche misure di conservazione e valorizzazione (art. 30). È motivo di apprezzamento l'intervento del legislatore per cercare di chiarire questi aspetti attuali e controversi. Infatti in Italia manca una definizione precisa di di particolare interesse o bosco vetusto e specifiche norme di tutela.

Gli artt. 31 e 32 sono dedicati alle forme di tutela previste nelle aree protette e alle misure per favorire la biodiversità, con particolare attenzione alla fauna selvatica, con indicazione precisa delle attività

vietate e delle misure volte a orientare la gestione selvicolturale per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

Vista la conformazione del territorio regionale che comprende gran parte della Pianura Padana, nell'art. 33 sono contenute norme puntuali per la realizzazione di nuovi boschi in territori di pianura, a tali impianti vengono riconosciute numerose funzioni ambientali e naturalistiche e la Regione concede finanziamenti in conto capitale per la realizzazione degli interventi. Un aspetto innovativo consiste nel fatto che la Giunta regionale inoltre è autorizzata a sostenere a totale carico la costituzione di boschi per la riduzione di gas serra anche nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito degli accordi di collaborazione internazionale previsti all'art. 2 della legge.

L'art. 34, integrando quanto riportato nel precedente articolo dedicato agli rimboschimenti in pianura estende a tutte le attività di impianto di boschi l'obbligo di rispettare uno specifico progetto di riqualificazione ambientale approvato dall'autorità forestale.

#### **Titolo VII – Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi**

L'art. 35 è dedicato al problema degli incendi boschivi con riferimento al piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'articolo è strutturato in conformità con le disposizioni della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e assegna alle strutture forestali il compito di coordinare le attività di difesa dagli incendi nel rispetto delle competenze ai materio proprie dello Stato. La Giunta regionale è, inoltre autorizzata a concedere contributi alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione. Nel medesimo articolo viene, infine, ribadito il divieto di accendere fuochi a distanza inferiore di 100 m dal bosco fatti salvi i casi previsti dal piano antincendio boschivo.

L'articolo successivo (art. 36) è riferito alla difesa fitopatologia; la Regione assume a totale carico la spesa relativa agli interventi di monitoraggio e prevenzione mentre i proprietari e i gestori di boschi, colpiti da fattori biotici e abiotici sono obbligati a informare l'amministrazione forestale regionale dell'insorgenza di fenomeni fitopatologici o danni da cause abiotiche, in modo da intervenire in maniera tempestiva e idonea per impedire il diffondersi di fitopatie.

#### **Titolo VIII – Funzione paesaggistica e turistica-culturale**

In considerazione della multifunzionalità del bosco viene valorizzata la funzione paesaggistica, turistica e culturale delle aree boscate e tutte le attività connesse all'educazione ambientale, al turismo scientifico e sportivo; sono promosse le iniziative volte a migliorare la conoscenza, la conservazione e la tutela del bosco e della flora (art. 37).

Dopo una serie di articoli incentrati sui boschi si è ritenuto necessario inserire un articolo ad hoc (art. 38) per la tutela dell'ambiente rurale, in particolare dei pascoli montani. Vengono fornite indicazioni per la realizzazione degli interventi e la Regione concede un contributo per l'esecuzione delle opere e delle infrastrutture al servizio dei pascoli. Inoltre, al fine di prevenire fenomeni di degrado del bosco il pascolo in foresta è vietato in specifici casi definiti dalle norme di pianificazione e gestione forestale.

#### **Titolo IX – Disposizioni transitorie e finali**

L'art. 39 regola le procedure per la sottoscrizione da parte dei proprietari di terreni di appositi di una apposita convenzione (es. atto di sottomissione) per permettere l'esecuzione di lavori forestali ovvero per l'occupazione temporanea dei terreni nei casi in cui la Pubblica Amministrazione debba intervenire in danno degli inadempienti.

L'art. 40 contiene indicazione precisa delle sanzioni amministrative previste per le attività svolte in difformità da quanto previsto dalla legge e dalle norme e disposizioni di settore ; sono stabiliti anche gli importi pecuniari da pagare da parte di chi commette l'infrazione.

L'art. 41 riporta i termini per l'approvazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti amministrativi attuativi della nuova legge forestale regionale; l'art. 42 individua l'elenco delle norme abrogate mentre l'art. 43 concerne le disposizioni transitorie relative alle leggi che trovano applicazione fino a quanto non sarà pienamente attiva la legge forestale.

L'ultimo articolo (art. 44) riporta le disposizioni finanziarie per garantire la copertura finanziaria delle attività e dei contributi previsti dalla legge.

I diversi temi che costituiscono il corpus della presente proposta di legge sono fortemente innovativi e coerenti con le nuove esigenze della società. Il bosco non è più considerato come un semplice insieme di alberi per massimizzare la produzione legnosa, ma un ecosistema complesso in grado di fornire molteplici funzioni e servizi, è un bene di interesse pubblico che rende vivibile il presente e possibile il futuro. Tale consapevolezza è acquisita così anche a livello politico-amministrativo e sancita attraverso la presente normativa forestale regionale.